

Raccomandata



Palazzo di giustizia
Via Pretorio 16
6901 Lugano
telefono 091/815 54 67
fax 091/815 56 40

Repubblica e Cantone
Ticino

**Tribunale penale cantonale
Tribunale d'appello
6901 Lugano**

Citazione

Signor
Luigi Girardi
c/o carcere giudiziario Farera
6901 Lugano

Riferimento
aa 29/2014

Incarto n.
72.2014.32

Lugano
7 maggio 2014

Ministero Pubblico contro Luigi Girardi

Nel quadro della procedura penale citata a margine la invitiamo a comparire personalmente in qualità di **imputato** al dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali.

Il dibattimento è fissato come segue:

**martedì 27 maggio 2014 alle ore 09:30
mercoledì 28 maggio 2014 alle ore 09:30**

La preghiamo di presentarsi nell'aula penale **maggiore** di **Lugano, (Palazzo di giustizia, Via Pretorio 16)** munito di un documento di legittimazione. La Corte sarà così composta:

Mauro Ermani, presidente
Manuela Frequin Taminelli, giudice a latere
Amos Pagnamenta, giudice a latere
Fabio Borsari, assessore giurato
Felicino Cavargna, assessore giurato
Manuela Guarneri, assessore giurato
Graziella Morenzoni-Donati, assessore giurato
Ugo Zamaroni, assessore giurato
Fredy Züger, assessore giurato
Veronica Lipari, vicecancelliera, estensore del verbale.

Le conseguenze legali di una mancata comparizione sono menzionate a retro della presente.

Corte delle assise criminali
Il presidente

Giudice Mauro Ermani

Copia:

- avv. Filippo Gianoni, Via Visconti 5, 6501 Bellinzona
- avv. Elio Brunetti, Via Curti 19, 6901 Lugano



Estratto dal codice di procedura penale

Art. 205 CPP Obbligo di comparire, impedimento e mancata comparizione

¹ Chi è oggetto di una citazione emessa da un'autorità penale deve darvi seguito.

² Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all'autorità citante; l'impedimento va motivato e per quanto possibile provato.

³ Una citazione può essere revocata per gravi motivi. La revoca ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata al citato.

⁴ Chi ingiustificatamente non dà seguito a una citazione da parte del pubblico ministero, dell'autorità penale delle contravvenzioni o del giudice o lo fa troppo tardi può essere punito con una multa disciplinare (sino a fr. 1'000.- secondo l'art. 64 cpv. 1 CPP) e tradotto all'autorità citante con la forza pubblica.

⁵ Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura contumaciale (art. 366 e segg. CPP).

Art. 336 CPP Imputato, difesa d'ufficio e difesa obbligatoria

¹ L'imputato è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento se:

- a. il procedimento concerne crimini o delitti; o
- b. chi dirige il procedimento lo dispone.

² In caso di difesa d'ufficio od obbligatoria, il difensore è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento.

³ Chi dirige il procedimento può dispensare dal comparire personalmente l'imputato che ne faccia richiesta per motivi gravi, sempreché la sua presenza non sia necessaria.

⁴ Se l'imputato ingiustificatamente non compare, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.

⁵ Se, in caso di difesa d'ufficio od obbligatoria, il difensore non compare, il dibattimento è aggiornato.

Procedura contumaciale

Art. 366 CPP Presupposti

¹ Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.

² Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.

³ Qualora l'imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.

⁴ La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se:

- a. nel procedimento in corso l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati;
e
- b. la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato.

Art. 367 CPP Svolgimento e decisione

¹ Le parti e il difensore sono ammessi alla discussione.

² Il giudice decide basandosi sulle prove raccolte nella procedura preliminare e in quella principale.

³ Concluse le arringhe, il giudice può pronunciare la sentenza oppure sospendere il procedimento fintanto che l'imputato non compaia personalmente in giudizio.

⁴ Per altro, la procedura contumaciale è retta dalle disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado.